ISTITUZIONE DELL'AGRONOMO DI ZONA E RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Art. 42

Riscatto, ai fini del trattamento di quiescienza, dei servizi resi per la repressione delle frodi prima dell'inquadramento negli appositi ruoli

Il personale immesso nei ruoli di cui alle annesse tabelle IV, XII, XIII e XIV ha la facolta' di riscattare, ai fini del trattamento di quiescenza, secondo le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, il servizio prestato alle dipendenze degli istituti di cui al decreto ministeriale 26 settembre 1953, n. 5080, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 ottobre 1953.

Versione in vigore dal 4 gennaio 1962, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Istituzione dell'agronomo di zona e riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste
Estremi	Legge 15 dicembre 1961, n. 1304
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 20 dicembre 1961

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 29 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/istituzione-dell-agronomo-di-zona-e-riordinamento-dei-ruoli-del/art-42-riscatto-ai-fini-del-trattamento-di-quiescienza-dei-servizi-resi-per/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it